

Certificazione Unica

2019

PERIODO D'IMPOSTA 2018

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. Premessa	1	VI. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta – Compilazione dati previdenziali e assistenziali	54
1. Soggetti obbligati all'invio	1	1. Generalità	54
2. Termini e modalità di presentazione del flusso	2	2. Dati previdenziali e assistenziali	55
3. Frontespizio	6	3. Dati assicurativi INAIL	63
II. Ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	8	VII. Istruzioni per il sostituto d'imposta – Compilazione Dati fiscali, previdenziali e assistenziali – Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	64
1. Informazioni generali	8	1. Informazioni generali	64
2. Dati del sostituto d'imposta	8	2. Dati relativi alle somme erogate	66
III. Informazioni per il contribuente	9	VIII. Istruzioni per il sostituto d'imposta - Compilazione dati fiscali - Certificazione Redditi - locazioni brevi	70
1. Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679)	9	1. Informazioni generali	70
2. Utilizzo della certificazione	11	APPENDICE	73
3. Scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF	12	Tabella A	73
4. Certificazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS	14	Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%	73
IV. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta – Compilazione dati anagrafici	14	Tabella B	73
1. Informazioni generali	14	Oneri per i quali spetta la detrazione del 26%	73
2. Dati anagrafici del sostituto d'imposta e del percettore delle somme	15	Tabella E	74
V. Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta – Compilazione dati fiscali - Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale	16	Codifica Annotazioni	74
1. Informazioni generali	16	Tabella F	76
2. Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi	17	Categorie particolari	76
		Tabella G	77
		Elenco dei paesi e territori esteri	77
		Tabella L	78
		Oneri deducibili	78
		Tabella N	78
		Causa conguaglio	78

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato. Le tipologie reddituali sono divise in due elenchi: il primo elenco riguarda le tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730; il secondo elenco tiene conto delle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello REDDITI Persone Fisiche 2019.

2. Dati relativi alle somme erogate

Tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2019

- B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- L – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L1 – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
- N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2019 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva

- A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
- K – assegni di servizio civile universale di cui all'art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T – provvigioni corrisposte a mediatore;

- U – provvigioni corrisposte a procuratore di affari;
- V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
- W – corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- ZO – titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 1 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 2**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni, l'anno 2018, barrando la casella di cui al **punto 3**. Nei **punti 18 e 19** riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute. Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 1, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel presente punto l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7.

Nel presente punto dovranno essere riportati anche gli assegni di servizio Civile di cui all'art. 16 del d.lgs. del 06/03/2017, n. 40 percepiti dagli operatori volontari di servizio civile universale, i quali sono stati inquadrati dalla predetta norma come redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere. La stessa norma ha previsto che tali somme siano esenti da imposizioni tributarie e non siano imponibili ai fini previdenziali, quindi il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Si precisa che nel punto 4 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 5**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione. Per la compilazione del **punto 6** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- 5 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;